

## **COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI**

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'intermediario consegna/trasmette al contraente la presente comunicazione prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione.

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a)** prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
- consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
  - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b)** sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c)** informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario.
- d)** consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e)** possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

**INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

**PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI****Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente**

**Da fornire in caso di intermediario assicurativo e riassicurativo iscritto nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI):**

a. cognome e nome: **SUSANNA dott. Cesare;**

b. numero e data di iscrizione nel RUI: **n. B000137100**, data: **26.03.2007**, sez. **B**, in veste di **responsabile dell'intermediazione assicurativa della B.I.A. Srl Brokeraggio Italiano Assicurativo**, iscritta nel RUI al n. **B000137108**, in data **26.03.2007**, sez. **B**;

c. indirizzo della sede operativa/legale: **Roma (00195), viale Carso 12;**

d. **Tel. 06 37351000 / 06 3611940** - [www.biabrokers.com](http://www.biabrokers.com) - email: [info@biabrokers.com](mailto:info@biabrokers.com)  
pec: [biabrok@utgpec.it](mailto:biabrok@utgpec.it)

**e. Istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta è l'IVASS, sul cui sito internet ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)), consultando il RUI, possono essere verificati gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario.**

**Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo**

a. B.I.A. Srl agisce su incarico del cliente;

b. i prodotti offerti sono emessi dall'Impresa Allianz SpA, Trieste e Milano, tramite l'Agenzia di Chiavari (Corso Garibaldi 32, 16043 Chiavari GE) iscritta al RUI al n. A000187117, in data 25.5.2007, sez. A).

Con riferimento al pagamento dei premi:

. è stata stipulata dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750.

**Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni**

L'attività di intermediazione svolta da B.I.A. Srl è remunerata con una commissione inclusa nel premio assicurativo.

#### **Sezione IV- Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

**a.** B.I.A. Srl non detiene partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;

**b.** alcuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera;

con riguardo ai contratti proposti:

**a.** l'intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, e la consulenza fornita è fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4, del medesimo articolo;

**b.** non vi sono altre informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice.

#### **Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

**a.** l'attività di intermediazione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

**b.** il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa, indicando le modalità e i recapiti della funzione aziendale competente, ove prevista, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario.

**c.** il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente;

**d.** nel caso dei soli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (via Yser 14, 00198 Roma - Tel. 0685796537 / 0685796534), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a);

**e.** B.I.A. Srl è autorizzata - in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa di cui intermedia il contratto (Allianz SpA) - ad incassare i premi e/o a pagare le somme dovute agli assicurati, con effetto liberatorio verso l'impresa e verso gli assicurati.

Roma, 31 ottobre 2018

B.I.A. Srl Brokeraggio Italiano Assicurativo

Per ricevuta: C.A.M.P.I. – Cassa di Assistenza Mutua tra gli Psicologi Italiani

Il Presidente, dott. Aldo Calderone

